



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'AGATA DI MILITELLO**

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530

e-mail: ucmilitello@mit.gov.it – pec: cp-militello@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

ORDINANZA

“NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANT'AGATA DI MILITELLO”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Sant'Agata Militello,

VISTA la legge 08.07.2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto” così come integrato dal D. Lgs 229/17 ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, così aggiornato al D.Lgs n. 229 del 03.11.2017 e, in particolare, gli artt. 2 e 27;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della navigazione da diporto”;

VISTA l'Ordinanza n.17/2023 in data 11.04.2023 della Capitaneria di Porto di Milazzo che ha reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina delle comunicazioni per l'esercizio di attività economiche sul pubblico demanio marittimo ai sensi dell'art.68 Il comma cod. nav.”;

VISTA la propria vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2021 del 24.06.2021;

VISTA la propria Ordinanza n. 24/2023 datata 06.07.2023 recante il regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello;

VISTO il Dispaccio prot. n. 0051241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi ad essi assimilabili”;

VISTO il dispaccio prot. nr. 15036 del 06.08.2015 e prot. nr. 20473 in data 20.07.2016 della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTO il dispaccio prot. nr. 35.02.00/17619 in data 19.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

VISTA l'ordinanza n. 15/2025 del 27.05.2025 di questo Ufficio recante *“abrogazione del regolamento di disciplina delle attività di noleggio e locazione nell'ambito del Circondario marittimo di Sant'Agata di Militello”*;

VISTA l'ordinanza n. 16/2025 del 30.05.2025 di questo Ufficio recante l'ordinanza di Sicurezza Balneare;

VISTA l'ordinanza n. 26/2025 del 30.05.2025 della Capitaneria di porto di Milazzo avente ad oggetto i limiti di navigazione dalla costa per unità a motore nel Compartimento Marittimo;

CONSIDERATA la necessità di revisionare l'attuale disciplina dell'uso di piccoli natanti, moto d'acqua e similari nonché ulteriori giochi acquatici per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

RITENUTO opportuno, in linea con i profili di competenza del Capo del Circondario marittimo di Sant'Agata di Militello, procedere alla definizione di regole di dettaglio cui devono conformarsi tutti gli utenti del mare al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della navigazione e per la vita umana durante l'utilizzo dei natanti da diporto sopra indicati;

VISTI gli articoli 16, 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti di Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'annesso *“Nuovo Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto e giochi acquatici nell'ambito del Circondario marittimo di Sant'Agata di Militello”* che abroga e sostituisce quello precedente stabilito nella previgente Ordinanza n. 24/2023 del 06/07/2023.

Articolo 2

I contravventori, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171, aggiornato al D. Lgs. n. 229 del 03 novembre 2017 e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante l'inserimento nella sezione “ordinanze e avvisi” del sito web istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello>.

Sant'Agata Militello, vedi data firma digitale

Il Capo del Circondario Marittimo

Tenente di Vascello (CP)

Pierdomenico V. MISCIOSCIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERDOMENICO VALERIO MISCIOSCIA

In Data/On Date:

lunedì 9 giugno 2025 16:31:44



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'AGATA DI MILITELLO**

**NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI
ACQUATICI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO
DI SANT'AGATA MILITELLO**

Sommario

AGGIORNAMENTI E VARIANTI	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1- Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Norme generali di sicurezza	7
Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto	7
Art. 5 – Divieti e limiti per piccoli natanti e mezzi utilizzati per attività sportive	8
Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti	9
Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti	10
CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE DI COSIDDETTI “PICCOLI NATANTI”	11
Art. 8 - Prescrizioni generali	11
CAPO III – ACQUASCOOTER, MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI	13
Art. 9 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua	13
Art. 10 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike	14
CAPO IV – NORME PER L'ESERCIZIO DI “SCI NAUTICO”, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI	15
Art. 11 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico	15
Art. 12 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale	16
Art. 13 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti	18
Art. 14 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf	19
Art. 15 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf	20
Art. 16 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)	21
Art. 17 - Condizioni per l'utilizzo del SUP	22



3 di 22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto – meglio individuate al comma 1 lettere a) e b) - e le attività connesse sottoelencate nell'ambito delle acque del Circondario marittimo di Sant'Agata di Militello.

Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27 del D.lgs.171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, il presente Regolamento disciplina in particolare:

1. la navigazione, la sicurezza e le modalità di utilizzo dei mezzi sotto indicati:
 - a. “piccoli natanti”, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi o a pedali (**CAPO II**);
 - b. moto d'acqua e mezzi simili (**CAPO III**);
 - c. sci nautico e mezzi simili (esempio wakeskate, wakeboard), paracadutismo ascensionale e traino di galleggianti (esempio banana boat) (**CAPO IV**);
 - d. tavole a vela (windsurf), aquilone (kitesurf), sospinte dal moto ondoso (surf), a motore elettrico (e-foil ed e-board), a remi (SUP - stand up paddle) e mezzi simili (**CAPO IV**);
 - e. attività sportivo–nautica per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling con acquascooter subacquei, seabob, ray board, snorkeling trainato e mezzi simili (**CAPO IV**);
 - f. attività sportivo – nautica denominata “jetlev flyer”, “flyboard”, “jetovator” e mezzi simili (**CAPO IV**);
 - g. natanti utilizzati per scuole di vela e scuole di tavola a vela (**CAPO IV**);

Le norme del presente Regolamento si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Le persone che utilizzano i mezzi di cui al presente Regolamento, sia ai fini di lucro che non, dovranno osservare le condizioni ivi riportate e saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Art. 2 - Definizioni

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **NAVIGAZIONE DA DIPORTO:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi, senza fine di lucro;
2. **UNITÀ DA DIPORTO:** ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
3. **NATANTI DA DIPORTO:** qualsiasi unità da diporto a remi ed ogni altra unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, con esclusione delle moto d'acqua;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

4. **DISTANZA E VELOCITÀ MINIMA DI SICUREZZA:** si intende quella distanza/velocità che consente al conduttore dell'unità da diporto di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare e comunque ogni incidente, danni a cose o persone o comunque ogni situazione di pericolo e di manovrare prontamente;
5. **OPERATORE COMMERCIALE:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività oggetto del presente Regolamento;
6. **DOTAZIONI DI SICUREZZA:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
7. **STAGIONE BALNEARE:** periodo di tempo determinato dalla Regione Siciliana;
8. **PICCOLI NATANTI:** i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice della nautica da diporto quali: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, SUP (stand up paddle);
9. **ACQUA SCOOTER/MOTO D'ACQUA/JET SKI:** un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
10. **MEZZI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ LUDICO – SPORTIVE:** apparecchi nautici utilizzati per scopi sportivi o ricreativi;
11. **SCI NAUTICO:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata da D.M. 21/01/1960 modificato da D.M. 15.07.1974;
12. **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
13. **TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
14. **TAVOLA A VELA (WINDSURF):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile montato su un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
15. **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
16. **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDO SO (SURF):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
17. **FOIL:** pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto alla tavola;
18. **E-FOIL:** tavola da surf dotata di appendici foil che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria, per navigare fino a 48 km/h, attivato da un telecomando palmare senza fili;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

- 19. E-BOARD:** tavola da surf ad idrogetto con motore elettrico controllato da un nastro sterzo (che svolge anche la farfalla dell'acceleratore) attaccato alla prua della tavola per navigare fino a 50 km/h
- 20. TAVOLA A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE):** è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
- 21. ACQUASCOOTER SUBACQUEO/SEA SCOOTER:** qualsiasi propulsore acquatico ad elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti: velocità da 3 a 5 km/h; profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; autonomia di circa 2 ore;
- 22. SEABOB:** apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore;
- 23. “RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso;
- 24. JETLEV FLYER:** dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
- 25. FLYBOARD:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto installati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegati ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer;
- 26. SCUOLA DI VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
- 27. SCUOLA DI TAVOLA A VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo “windsurf” e/o “kitesurf”.

Art. 3 - Norme generali di sicurezza

Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Sant'Agata Militello e degli altri porti ricadenti nel Circondario marittimo di Sant'Agata Militello e/o salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, i conduttori delle unità da diporto e chi intende praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1 devono, prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva, accertare tutte le condizioni generali di sicurezza tra le quali:

- a) possedere, qualora dovuta, la patente nautica, in regolare corso di validità, prevista dalla normativa in vigore in materia di diporto nautico;
- b) verificare che i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove prevista, e che siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
- c) verificare che le condizioni meteo marine previste siano favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- d) verificare la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione;
- e) verificare la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio e segnali di soccorso idonei ed efficienti in base alla distanza dalla costa nonché all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
- f) verificare che il numero di persone trasportate sia in regola con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- g) verificare che la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- h) tenere prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare.

Prima della partenza dovranno, altresì, verificare:

- a) l'assenza di acqua in sentina;
- b) per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- c) le condizioni meteorologiche, tramite emittenti televisivi, internet, radio VHF/Fm ch. 68.

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive dovrà essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della nautica da diporto e nel Regolamento di attuazione nonché dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Sant'Agata Militello e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello, alle unità da diporto, compresi i piccoli natanti e i mezzi utilizzati per le attività sportive disciplinate dal presente Regolamento, salvo diversa specifica previsione, **è fatto divieto** di:

- a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso dei porti e degli approdi turistici del Circondario marittimo di Sant'Agata Militello;
- b) avvicinarsi e sostare a meno di 300 metri dalle navi mercantili o militari ancorate alla fonda;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

- c) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- d) navigare nei tratti di mare antistanti scogliere, spiagge o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- e) navigare, ancorare, sostare a meno di 200 metri dagli impianti fissi di acquacoltura e mitilicoltura e dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
- f) avvicinarsi e mantenersi ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di liberi nuotatori o subacquei in immersione nonché dai segnalamenti marittimi;
- g) gareggiare in velocità con altre unità;
- h) avvicinarsi a meno di 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
- i) ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
- j) navigare con moto d'acqua e natanti simili entro 500 (cinquecento) metri ed oltre un miglio dalla costa. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio (tender), può navigare alle condizioni previste all'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di 1 (uno) miglio dall'unità al cui servizio è posta;
- k) trainare con moto d'acqua e natanti simili lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale o il galleggiante gonfiabile (c.d. banana boat e simili).

I conduttori che sostano/navigano/ormeggiano/ancorano in prossimità del tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione o delle altre zone vietate adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causino l'ingresso in tali aree.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Art. 5 – Divieti e limiti per piccoli natanti e mezzi utilizzati per attività sportive

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, è inoltre vietato per coloro che utilizzano i "piccoli natanti" e i mezzi utilizzati per le attività sportive disciplinate dal presente Regolamento:

- a) navigare in orario notturno ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello;
- c) navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
- d) svolgere contemporaneamente altre attività, come ad esempio la pesca etc.;
- e) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le persone che pratichino le tavole a vela o aquilone, le unità svolgenti attività di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere;
- f) effettuare l'attività in prossimità di bagnati o altre unità a distanza tale da creare rischi di collisione;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

I limiti territoriali per l'utilizzo dei "piccoli natanti" sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005 (distanza non superiore ad un miglio dalla costa), unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 ("distanza dall'unità madre").

I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico, di rimorchio di "banana boat", di paracaduti e similari conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Si rinvia ai successivi Capi per la disciplina di dettaglio delle attività di cui al presente articolo.

Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti

Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono navigare con velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque non superiore a 5 nodi, mantenendo la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura ed evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nei Regolamenti portuali, salvo diversa specifica previsione, alle unità da diporto **è fatto divieto** di:

- a) navigare a vela, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- b) ormeggiarsi presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
- c) ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e il varo delle unità. L'alaggio e il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze;
- d) l'utilizzo, per l'ormeggio, di banchine, pontili boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione da parte dell'Amministrazione competente;
- e) dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione alla all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello.

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI
Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, **durante la stagione balneare**, come individuata con provvedimento della Regione Siciliana, **la zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti da disposizioni vigenti.**

Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e simili, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa ed a 200 metri dalle coste a picco. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 300 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

Lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale devono essere effettuati oltre 500 mt da spiagge e da scogliere. L'impiego delle moto d'acqua e natanti simili è consentito, solo in orario diurno, in condizioni meteomarine assicurate e a distanza superiore a 500 metri e inferiore ad un miglio. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano/navigano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

Le unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione e negli orari di balneazione, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di atterraggio preventivamente autorizzati e disciplinati dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, con andatura tale da mantenere lo scafo in dislocamento, assicurando il controllo del mezzo e velocità comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di atterraggio che di partenza, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i natanti che precedono.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:

- a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n. 470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) i piccoli natanti senza propulsione meccanica denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e SUP.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene comunque con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti.

CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE DI COSIDDETTI “PICCOLI NATANTI”

Art. 8 - Prescrizioni generali

L'esercizio dell'attività di locazione di piccoli natanti a remi, jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e tutti gli altri piccoli natanti consimili, destinati alla navigazione da diporto, deve essere effettuato con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. la navigazione può essere svolta da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto con a bordo una cintura di salvataggio per ogni persona imbarcata;
2. fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di età inferiore a quattordici anni;
3. è responsabilità dell'esercente dell'attività di locazione segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
4. la capacità di carico dei predetti natanti deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base ai limiti previsti dall'art. 60 del D.M. 146/2008 riassunto nella seguente tabella:

LUNGHEZZA	N. PERSONE
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

5. la locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela può essere effettuata esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente;

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

6. gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante numero progressivo nonché – quando possibile – con l'indicazione della ditta o ragione sociale (es. Ditta ROSSI/01);
7. il locatore/noleggiatore dei mezzi da spiaggia, qualora non munito del bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare;
8. per la locazione di natanti da spiaggia, l'esercente l'attività deve tenere un registro semplificato conforme all'**ALLEGATO 1**, in cui riportare, obbligatoriamente, almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate e la durata della locazione;
9. il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli Organi di Polizia preposti;
10. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nella presente Ordinanza; è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello;
11. il locatore è ritenuto solidalmente responsabile, insieme al conduttore, per le violazioni alle presenti disposizioni, salvo diritto di rivalsa. Resta inteso che il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti all'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;
12. il locatore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa;
13. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative.

Art. 9 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua

La conduzione delle moto d'acqua e mezzi simili (comprese c.d. *jetski*) è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo IV e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

Divieto di utilizzo:

- a) ad una distanza inferiore 500 metri dalla costa
- b) oltre 1 miglio dalla costa;
- b) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;

CONDUZIONE

La conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano muniti di regolare patente nautica. Sui predetti mezzi può imbarcare, il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale od in copia autentica unitamente al documento abilitante

La pratica e l'utilizzo di moto d'acqua e simili è subordinato all'osservanza, in ogni periodo dell'anno, delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. la locazione/noleggio di moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
2. I locatori / noleggiatori dovranno debitamente informare i clienti delle norme previste dalla presente Ordinanza e dalla normativa in vigore;
3. le moto d'acqua devono essere dotate obbligatoriamente delle dotazioni di sicurezza presenti dal vigente Regolamento per la navigazione da diporto (D.M. n.146/2008), previste di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante in modo ben visibile ed agganciato al conduttore;
4. nella fascia di mare compresa tra i 500 e 1000 metri dalle coste pianeggianti, gli acquascooter devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocaimento;
5. durante la navigazione il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette;
6. indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico, secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica, una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.



Art. 10 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike

La conduzione delle e-bike è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo IV e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

Divieto di utilizzo:

- a) nelle acque riservate alla balneazione;
- b) oltre 1 miglio dalla costa;
- b) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli ovvero superiore al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);

CONDUZIONE

L'utilizzo delle c.d. e bike acquatiche è permesso a coloro che abbiano compiuto i 16 anni

La pratica e l'utilizzo di e bike è subordinato all'osservanza, in ogni periodo dell'anno, delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. obbligo di assicurazione;
2. obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.



CAPO IV – NORME PER L'ESERCIZIO DI "SCI NAUTICO", PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI

Art. 11 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel D.M. 26 gennaio 1960 e ss.mm.ii. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo V e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Divieto di esercizio:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) ad una distanza inferiore 500 metri dalla costa
- c) oltre 1 miglio dalla costa.

CONDUZIONE

Il conduttore delle unità trainanti utilizzate per lo sci nautico dovrà avere compiuto almeno 18 anni ed in possesso di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, in regolare corso di validità e indipendentemente dalla potenza del motore installato, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto. La persona trainata (sciatore nautico), dovrà avere almeno 14 anni compiuti.

Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e ss.mm.ii la pratica dello sci nautico e delle attività similari è subordinata all'osservanza, in ogni periodo dell'anno, delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona può trovare posto un numero di occupanti che, sommato allo sciatore trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
2. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino e comunque almeno il doppio della sua lunghezza; la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa e durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo omologato;
3. il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di sistemi di aggancio e rimorchio ritenuto idoneo da un Organismo Riconosciuto, di un ampio specchio convesso retrovisore, di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore dichiarati idonei da un Organismo Riconosciuto, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un apparato radio VHF omologato anche portatile, di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri.



Art. 12 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale

Al "paracadutismo ascensionale", si applica, in quanto attività assimilabile, la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo V e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Divieto di esercizio:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) ad una distanza inferiore 500 metri dalla costa
- c) oltre 1 miglio dalla costa.

CONDUZIONE

Il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento.

La pratica dell'attività di paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza, in ogni periodo dell'anno, delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere dotata di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato e deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un sistema di aggancio e rimorchio ritenuto idoneo da un Organismo Riconosciuto; un ampio specchio retrovisore convesso; un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore; una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma appositamente certificata da un idoneo Ente tecnico, una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
2. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. Il cavo di trano, compreso di bilancino, dovrà essere di materiale galleggiante;
3. è fatto divieto di sorvolare qualsiasi tipo di unità e gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA DI MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E GIOCHI ACQUATICI

4. è fatto obbligo al paracadutista e alle persone imbarcate sull'unità trainante di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa nonché un casco protettivo. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;
3. le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia; la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità eventualmente presente in zona deve essere superiore alla distanza lineare rappresentata dal complesso "cavo-paracadute trainato" e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,6);
4. quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
5. le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

Art. 13 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti

Al "traino galleggianti", si applica, in quanto attività assimilabile, la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo V e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Divieto di esercizio:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) ad una distanza inferiore 500 metri dalla costa
- c) oltre 1 miglio dalla costa.

CONDUZIONE

Il conduttore delle unità utilizzate per il traino di galleggianti dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento.

La pratica dell'attività di traino galleggianti è subordinata all'osservanza, in ogni periodo dell'anno, delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. l'unità adoperata per svolgere l'attività di traino di galleggianti deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un sistema di aggancio e rimorchio ritenuti idonei da un Organismo riconosciuto che disponga di un sistema di sgancio rapido; un ampio specchio retrovisore convesso; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
2. l'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza e, durante lo svolgimento delle attività, è fatto obbligo alle persone trasportate a bordo del mezzo trainato di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
3. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il mezzo trainato non deve essere inferiore a metri 12 (dodici),
4. la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore a quella del "cavo di traino". L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
5. le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.



CAPO V – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI

Art. 14 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf

La conduzione dei kitesurf è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo VI e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

Divieto di utilizzo

- a) nelle acque riservate alla balneazione;
- b) oltre 1 miglio dalla costa;

CONDUZIONE

L'età minima per la conduzione dei kitesurf è di 16 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo XI. I minori di anni 18 potranno esercitare tale disciplina solo sotto la supervisione e la tutela di un maggiorenne.

L'utilizzo del kitesurf e delle attività simili è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI

1. il conduttore e l'eventuale persona trasportata devono indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) omologato, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa e un casco di protezione omologato per sport acquatici;

2. il conduttore deve dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso d'emergenza, consente il depotenziamento immediato dell'ala che consenta l'apertura dell'ala stessa e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona; il conduttore del kitesurf deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso d'emergenza e deve collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza (decollo) nonché scollegarle al momento dell'atterraggio;

3. l'utilizzo del kitesurf è consentito: al di fuori di metri 200 dalle spiagge e metri 100 dalle coste a picco; nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kiter in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva; le fasi di atterraggio e partenza, nei corridoi di lancio, devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 200 dalla spiaggia e 100 mt. scogliera e una unità per volta.



Art. 15 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf

La conduzione dei windsurf è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo VI e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

Divieto di utilizzo

- a) nelle acque riservate alla balneazione;
- b) oltre 1 miglio dalla costa;

CONDUZIONE

L'età minima per la conduzione dei windsurf è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo XI

L'utilizzo del windsurf e delle attività similari è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI

1. il conduttore e l'eventuale persona trasportata devono indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) omologato, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa;
2. l'utilizzo del windsurf è consentito al di fuori delle aree riservate alla balneazione.



La conduzione delle tavole motorizzate, trattandosi di mezzi innovati, non hanno una disciplina dettata da norme o circolari ministeriali. Pertanto, in via precauzionale e nelle more di una definizione della stessa, l'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo VI e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

Divieto di utilizzo:

- a) nelle acque riservate alla balneazione;
- b) oltre 1 miglio dalla costa;

CONDUZIONE

L'età minima per la conduzione delle tavole motorizzate è di 16 anni

L'utilizzo delle tavole motorizzate e delle attività similari è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI

1. l'utilizzatore deve indossare permanentemente un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
2. È consentito il loro utilizzo da una sola persona per volta;
3. l'utilizzatore deve rispettare le prescrizioni previste nel libretto di istruzioni del dispositivo ed indossare la una cintura di salvataggio ovvero idoneo mezzo di ausilio al galleggiamento.
4. l'utilizzatore deve rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
5. la tavola *efoil* deve avere un sistema di spegnimento del motore quando il dispositivo di controllo tocca l'acqua, oppure se la tavola si inclina oltre i 45°;
6. la tavola *eboard* deve avere un meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua;
7. ciascun mezzo dovrà essere dotato di idonea polizza assicurativa che preveda anche la copertura per responsabilità civile verso terzi;
8. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione può avvenire tramite i corridoi di lancio ovvero con rotta perpendicolare alla costa a motore spento;
9. Al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti.



Art. 17 - Condizioni per l'utilizzo del SUP

La conduzione dei SUP è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile dal Capo VI e dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

Divieti di utilizzo:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) oltre 1 miglio dalla costa.
- c) nei porti e nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi;
- d) ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali;
- e) a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta e impianti acquacoltura; nonché da segnalamenti marittimi che indicano presenza di subacquei in immersione;

CONDUZIONE

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005.

L'utilizzo del SUP e delle attività similari è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI

1. il conduttore deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione;
2. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata, e il mezzo può essere utilizzato con l'ausilio di pagaia/remo;
3. il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo;
4. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
5. la partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza e a debita distanza da bagnanti, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti; la partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché la navigazione con le tavole SUP si svolga ad una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.
6. il loro utilizzo è consentito solo da un'ora dopo il sorgere del sole ed un'ora prima del tramonto.



Il Capo del Circondario Marittimo
Tenente Di Vascello (CP)
Pierdomenico V. MISCIOSCIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIERDOMENICO VALERIO MISCIOSCIA

22 di 22

In Data/On Date:
lunedì 9 giugno 2025 16:29:58



Allegato 4

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE DI PICCOLI NATANTI

Operatore commerciale

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANT'AGATA MILITELLO
Autorità Marittima

Il presente registro si compone di n. _____ pagine numerate, siglate e timbrate con sigillo d'ufficio.

SANT'AGATA MILITELLO, _____

(Luogo e data)

VISTO:
L'AUTORITÀ MARITTIMA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'AGATA MILITELLO



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SANT'AGATA MILITELLO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO E DELLE ATTIVITA' DI
NOLEGGIO E LOCAZIONE



REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DI PICCOLO NATANTI

N° PROGRESSIVO	DATA	ORA		ESTREMI, TIPOLOGIA E NUMERO NATANTE	GENERALITA DEL LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO MOBILE DEL LOCATARIO	NUMERO PASSEGGERI	
		CONSEGNA	RICONSEGNA				ADULTI	BAMBINI